

N. R.G. [REDACTED]



**REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DICIOTTESIMA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice d.ssa [REDACTED]
[REDACTED] ha pronunciato la seguente

ORDINANZA ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c.

nella causa civile di primo grado iscritta al n. [REDACTED] ruolo generale degli affari
contenziosi civili dell'anno [REDACTED] vertente:

TRA

[REDACTED] nato il [REDACTED] ad [REDACTED]
[REDACTED] per sé medesimo e quale rappresentante legale del figlio minore [REDACTED]
[REDACTED] nato il [REDACTED] ad [REDACTED] con il
patrocinio dell'Avv. BOSCHETTI FRANCESCO

- ricorrenti -

E

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e
difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato;

- convenuto -

NONCHE'

P.M. in persona del Procuratore della Repubblica

- interventore ex lege -

OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato il [REDACTED] i ricorrenti convenivano in giudizio il
Ministero dell'Interno chiedendo che venisse loro riconosciuta la cittadinanza
italiana *iure sanguinis*, per essere discendenti diretti di [REDACTED]
[REDACTED] cittadino italiano per nascita.

Il Ministero si è costituito in giudizio, eccependo l'improcedibilità del ricorso e
chiedendo, in subordine la compensazione delle spese di lite.

Nel ricorso i ricorrenti testualmente esponevano:

- *I ricorrenti sono discendenti diretti di* [REDACTED]

[REDACTED]

- [REDACTED]

- [REDACTED]

[REDACTED]



[REDACTED]

- *i ricorrenti hanno presentato istanza al Consolato Generale d'Italia a San Paolo per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, con raccomandata A/R del 04.09.2018, ricevuta dal suddetto Consolato il 06.09.2018.*

La linea di discendenza rappresentata trova riscontro nella documentazione depositata telematicamente.

Risulta che [REDACTED] non è stato mai naturalizzato brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa "iure sanguinis" al figlio che l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti.

È dunque provata la discendenza diretta per linea paterna degli attori da cittadino italiano.

In linea di principio dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché gli attori ne sono pacificamente titolari sin dalla nascita, posto che le disposizioni normative vigenti in materia a partire dalla nascita dell'avo italiano [REDACTED] prevedevano la trasmissione della cittadinanza per via paterna, a differenza di quanto avviene per l'acquisto della cittadinanza per linea materna trasmessa in epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione italiana, per il quale l'accoglimento dell'istanza è frutto di una lettura giurisprudenziale e non di un dettato normativo inequivoco.

Tuttavia i ricorrenti, in data 06.09.2018, hanno presentato al Consolato Generale d'Italia a San Paolo la richiesta di riconoscimento del proprio *status civitatis* Italiano *iure sanguinis*, ai sensi della Legge n. 91 del 5.02.1992, quali discendenti – in linea diretta- di cittadino italiano, senza ricevere alcuna risposta. Ebbene la documentazione prodotta dai ricorrenti consente di apprezzare che il Consolato Generale d'Italia a San Paolo versa in una condizione di gravissimo ritardo di ben oltre 10 anni. Ne consegue la impossibilità di poter evadere in tempi certi e brevi le richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis* a causa del numero eccessivo di domande presentate. Dall'esame della documentazione depositata in atti viene in evidenza la dimensione del fenomeno e la condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti in ragione della mole delle domande presentate. Ne deriva un'assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta presentata dai ricorrenti.

Ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello *status civitatis* Italiano *iure sanguinis*, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.

Deve, pertanto, essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del Ministero dell'interno dei provvedimenti conseguenti.



Sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti, considerato che l'elevato numero delle richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.

P.Q.M.

Il tribunale così dispone:

- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al Ministero dell'interno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.

Così deciso in Roma, il 19/12/2019

Il Giudice

[REDACTED]

